SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(Nn. 308, 494, 539, 574, 614 e 717-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO) *

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Riconoscimento, ai fini della concessione e revisione per aggravamento delle pensioni di guerra relative al conflitto 1940-43, di infermità contratte per servizio di guerra o attinente alla guerra, durante il primo conflitto mondiale (n. 308)

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, SALERNO e COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1976

Adeguamento economico-giuridico dei trattamenti pensionistici di guerra (n. 494)

d'iniziativa dei senatori MARCHETTI, SEGNANA, FOSCHI, ROSSI Gian Pietro Emilio, DEL PONTE, GRAZIOLI, BOMBARDIERI, VITALE Antonio, SANTI, DE CAROLIS, VERNASCHI, SPEZIA, SENESE Antonino, CARBONI, BEVILACQUA, MEZZAPESA, COLELLA, MIROGLIO, BEORCHIA, DE GIUSEPPE, TANGA, COLOMBO Vittorino (*Veneto*), COSTA, TOROS, RUFFINO, GIUST, CODAZZI Alessandra, BORGHI, BOGGIO, SANTONASTASO, ALETTI, TONUTTI, MANENTE COMUNALE, GIACOMETTI, de' COCCI, DELLA PORTA, SALERNO, D'AMICO, GUSSO, LONGO, MURMURA, FORMA, TREU, MAZZOLI, BALDI, DEL NERO, DE ZAN e ROSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500) — 2/3/4

Adeguamento economico e giuridico delle pensioni di guerra indirette (n. 539)

d'iniziativa dei senatori SEGNANA, MAZZOLI, VETTORI, SCHIANO, ROSSI Gian Pietro Emilio, CENGARLE, GRAZIOLI, FOSCHI, MURMURA, ASSIRELLI, ALETTI e SALVATERRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1977

Adeguamento giuridico-normativo dei trattamenti pensionistici di guerra (n. 574)

d'iniziativa dei senatori VETTORI e SALVATERRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1977

Adeguamento economico-giuridico dei trattamenti pensionistici di guerra (n. 614)

d'iniziativa dei senatori FINESSI, SIGNORI, DI NICOLA, MARAVALLE, CARNESELLA, DALLE MURA, LABOR, CATELLANI, FERRALASCO e VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1977

Adeguamento della misura delle pensioni di guerra (n. 717)

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1977

Comunicato alla Presidenza il 27 luglio 1977

*** Autorizzata il 27 luglio 1977, a riferire oralmente all'Assemblea.**

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra

Art. 1.

(*Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra*)

La tabella *C* annessa alla legge 1° marzo 1975, n. 45, è sostituita dalla corrispondente tabella *C* allegata alla presente legge.

Art. 2.

(*Assegno complementare per gli invalidi ascritti alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità*)

L'assegno speciale annuo, non riversibile, zo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, è elevato da lire 540.000 a lire 570.000 annue.

Art. 3.

(*Assegno speciale annuo agli invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità*)

L'assegno speciale annuo, non riversibile, previsto dall'articolo 2 della legge 1° marzo 1975, n. 45, è stabilito nelle seguenti misure annue:

Tabella E - lettera A . . .	L. 4.920.000
Tabella E - lettera A-*bis* n. 1	L. 2.940.000
Tabella E - lettera A-*bis* n. 2, comma secondo, n. 3 . . .	L. 2.580.000
Tabella E - lettera B . . .	L. 1.740.000
Tabella E - lettera C . . .	L. 1.476.000
Tabella E - lettera D . . .	L. 1.380.000
Tabella E - lettera E . . .	L. 1.230.000
Tabella E - lettera F . . .	L. 854.000
Tabella E - lettera G . . .	L. 795.840
prima categoria senza assegno di superinvalidità	L. 496.800

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Indennità di assistenza e di accompagnamento*)

L'indennità di assistenza e di accompagnamento prevista dall'articolo 3 della legge 1° marzo 1975, n. 45, a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni od invalidità contemplate nella tabella *E* annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è fissata nelle misure mensili di cui appresso:

Lettera A	L. 284.000
Lettera A-*bis* n. 1	L. 232.000
Lettera A-*bis* n. 2, comma secondo e n. 3	L. 176.500
Lettera A-*bis* n. 2, comma primo	L. 141.500
Lettera B	L. 95.000
Lettera C	L. 80.000
Lettera D	L. 65.000
Lettera E	L. 50.000
Lettera F	L. 45.000
Lettera G	L. 30.000

Art. 5.

(*Secondo accompagnatore militare*)

Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1975, n. 45, è sostituito col seguente:

« Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-*bis* n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3, possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare, i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, stabilito rispettivamente nella misura di lire 200.000 mensili per gli ascritti alla lette-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ra A e nella misura di lire 150.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-*bis* n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3 ».

Art. 6.

(*Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª*)

L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, è elevato da lire 204.000 a lire 255.000 annue.

Art. 7.

(*Trattamento di pensione per i congiunti dei Caduti e trattamento a titolo di riversibilità per le vedove e gli orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra*)

Le tabelle G, I, M, O, S e T allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585, e la tabella L allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.

Art. 8.

(*Assegno supplementare per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria*)

Alla vedova e ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, che alla scadenza del trattamento speciale previsto dal primo comma dell'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, siano in possesso dei requisiti previsti per fruire della pensione di guerra di cui alle annesse tabelle *G* o *I* e che si trovino nelle condizioni economiche stabilite dall'articolo 20 della richiamata legge n. 313 e successive modificazioni, è concesso, a domanda, un assegno supplementare pari alla differenza fra il trattamento corrispondente alla pensione spettante agli invalidi di prima categoria in base

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

alla tabella *C* allegata alla presente legge, compreso l'assegno complementare, e la pensione di guerra di cui alle tabelle *G* o *I* in godimento.

Se la domanda è presentata entro l'anno dalla data di scadenza del trattamento speciale, l'assegno supplementare decorre dal giorno successivo a tale data. Ove la domanda sia presentata oltre il predetto termine di un anno, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

L'assegno di cui al presente articolo compete, in aggiunta alla pensione di guerra e semprechè ricorrano le prescritte condizioni, alla vedova e ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, indipendentemente dalla data di morte dell'invalido e anche se i richiedenti non abbiano fruito del trattamento speciale contemplato dall'articolo 43 della citata legge n. 313 e dalle precedenti disposizioni.

Nelle ipotesi in cui il trattamento speciale sia scaduto anteriormente al 1° luglio 1977 e nei casi in cui gli interessati non abbiano fruito del trattamento speciale, l'assegno supplementare è conferito, in presenza dei requisiti richiesti, dalla predetta data del 1° luglio 1977. Se però la domanda è presentata oltre l'anno dall'entrata in vigore della presente legge, il beneficio è attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza stessa.

Alla liquidazione dell'assegno supplementare provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

I beneficiari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di denunciare alla competente Direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni economiche che hanno determinato la concessione dell'assegno.

La revoca dell'assegno, per mutamento delle condizioni economiche, è effettuata, nella normale sede amministrativa, con le modalità previste dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(*Assegno di previdenza per i congiunti dei Caduti*)

L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto per le vedove, gli orfani, genitori, collaterali e categorie assimilate, titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle *G, I, M, O, S* e *T* annesse alla presente legge è elevato da lire 114.000 a lire 231.000 annue.

Art. 10.

(*Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra*)

L'assegno di previdenza previsto per le vedove e gli orfani aventi diritto al trattamento di cui all'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato da lire 66.000 a lire 159.000 annue.

Art. 11

(*Indennità integrativa speciale*)

L'indennità integrativa speciale mensile ai fini dell'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di guerra, viene determinata annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno.

La misura dell'indennità viene stabilita sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1976 considerato uguale a 100 e valutati ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e commercio per il periodo, precedente all'anno di applicazione dell'indennità integrativa speciale, compreso tra il 1° novembre e il 31 ottobre dell'anno successivo.

Nei riguardi degli invalidi ascritti alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità, per ogni punto di variazione, in au-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mento o in diminuzione, l'indennità integrativa speciale è rispettivamente maggiorata o ridotta degli importi sottoindicati:

lire 640 a decorrere dal 1° luglio 1977;
lire 800 a decorrere dal 1° gennaio 1978;
lire 960 a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Per gli invalidi ascritti alla 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª categoria, i valori unitari di cui al precedente comma, riferiti a ciascun punto di variazione dell'indice del costo della vita, sono ragguagliati rispettivamente alla misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento.

Per i titolari di pensione di guerra di cui alle allegate tabelle G, I, M, O, S e T e per i titolari del trattamento di cui alla annessa tabella L, l'indennità integrativa speciale è rispettivamente maggiorata o ridotta, per ogni punto di variazione dell'indice del costo della vita, degli importi di cui appresso:

a) *Tabelle G e I*:

lire 612 a decorrere dal 1° luglio 1977;
lire 765 a decorrere dal 1° gennaio 1978;
lire 918 a decorrere dal 1° gennaio 1979;

b) *Tabelle M e O*:

lire 393 a decorrere dal 1° luglio 1977;
lire 491 a decorrere dal 1° gennaio 1978;
lire 590 a decorrere dal 1° gennaio 1979;

c) *Tabelle S e T*:

lire 234 a decorrere dal 1° luglio 1977;
lire 292 a decorrere dal 1° gennaio 1978;
lire 350 a decorrere dal 1° gennaio 1979;

d) *Tabella L*:

lire 312 a decorrere dal 1° luglio 1977;
lire 390 a decorrere dal 1° gennaio 1978;
lire 468 a decorrere dal 1° gennaio 1979.

I criteri relativi alla determinazione della indennità integrativa speciale previsti dal secondo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1978.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

A decorrere dal 1° luglio 1977 l'indennità integrativa speciale mensile spettante ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è riliquidata in base ai valori unitari stabiliti dal presente articolo.

L'indennità integrativa speciale non spetta a coloro che fruiscano di pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.

L'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è soppresso.

Art. 12.

(*Integrazione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore*)

Il primo comma dell'articolo 97 della legge 18 marzo 1968, n. 313, modificato dall'articolo 12 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituito dal seguente:

« È data facoltà al Ministro della difesa, su richiesta del Ministro del tesoro, di stipulare convenzioni, entro un contingente di 120 unità, con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 93 e 94, ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra. Il relativo trattamento economico verrà stabilito in base alle giornate di effettivo servizio in relazione alle prestazioni rese ed alle singole specializzazioni del convenzionato entro un limite massimo di lire 250.000 mensili. I medici, di cui al presente articolo, non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano comunque dall'incarico al raggiungimento del predetto limite di età ».

Art. 13.

(*Delega al Governo*)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con proprio provvedimento, entro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il 31 dicembre 1979, sentita una apposita Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, disposizioni intese a raccogliere in un testo unico le norme relative alle pensioni di guerra introducendo le integrazioni e le modifiche che, in armonia agli altri settori della pensionistica, si rendessero necessarie per il loro organico coordinamento, per il perfezionamento dei criteri di classificazione delle invalidità, per un definitivo assetto economico e giuridico della materia, per la semplificazione e lo snellimento delle procedure di liquidazione e di pagamento anche mediante razionali sistemi di conglobamento dei vari assegni attualmente esistenti.

Art. 14.

(*Decorrenza benefici*)

I benefici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10 sono concessi d'ufficio a decorrere dal 1° luglio 1977.

I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione delle tabelle *G, I, M, O, S, T,* ed *L* allegate alla presente legge sono corrisposti per il 50 per cento a decorrere dal 1° luglio 1977 e per il rimanente 50 per cento a decorrere dal 1° luglio 1978.

Le nuove misure dell'indennità integrativa speciale sono corrisposte d'ufficio alle decorrenze indicate dall'articolo 11.

La provvidenza prevista dall'articolo 8 è attribuita alla decorrenza e con le modalità stabilite dall'articolo stesso.

Il beneficio derivante dall'applicazione dell'articolo 5, da concedersi su domanda degli interessati, decorre dal 1° luglio 1977. Se la domanda è presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(*Onere di bilancio e copertura finanziaria*)

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1977, valutato in lire 74.000 milioni, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 689, recante modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA *C*

CATEGORIE	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
Sottufficiali e truppa	720.000	648.000	576.000	504.000	432.000	360.000	288.000	216.000
Ufficiali inferiori	828.000	745.200	662.400	579.600	496.800	414.000	331.200	248.400
Ufficiali superiori	910.800	819.720	728.640	637.560	546.480	455.400	364.320	273.240
Ufficiali generali	1.001.880	901.680	801.480	701.280	601.080	501.000	400.800	300.600

VEDOVE ED ORFANI

TABELLA *G*

Sottufficiali e truppa	L.	375.600
Ufficiali inferiori	»	394.200
Ufficiali superiori	»	408.600
Ufficiali generali	»	414.720

TABELLA *I*

Sottufficiali e truppa	L.	433.200
Ufficiali inferiori	»	453.720
Ufficiali superiori	»	468.600
Ufficiali generali	»	475.680

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI
PENSIONI NORMALI

TABELLA *M*

Sottufficiali e truppa	L.	231.000
Ufficiali inferiori	»	244.320
Ufficiali superiori	»	254.640
Ufficiali generali	»	273.720

TABELLA *O*

Sottufficiali e truppa	L.	288.000
Ufficiali inferiori	»	302.280
Ufficiali superiori	»	312.240
Ufficiali generali	»	330.960

GENITORI
PENSIONI SPECIALI

TABELLA *S*

Sottufficiali e truppa	L.	146.280
Ufficiali inferiori	»	150.720
Ufficiali superiori	»	154.200
Ufficiali generali	»	160.560

TABELLA *T*

Sottufficiali e truppa	L.	162.240
Ufficiali inferiori	»	167.040
Ufficiali superiori	»	170.280
Ufficiali generali	»	176.520

TABELLA *L*

TRATTAMENTO A TITOLO DI RIVERSIBILITÀ DOVUTO ALLE VEDOVE ED AGLI ORFANI DI INVALIDI DALLA 2ª ALL'8ª CATEGORIA DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALL'INFERMITÀ PENSIONATA

SOGGETTI DI DIRITTO	Seconda categoria	Terza categoria	Quarta categoria	Quinta categoria	Sesta categoria	Settima categoria	Ottava categoria
VEDOVE							
SOTTUFFICIALI E TRUPPA							
Vedova sola	211.800	209.520	208.200	205.800	204.360	202.440	200.520
Vedova con 1 orfano	254.520	251.880	250.320	247.440	245.760	243.360	240.960
Vedova con 2 orfani	295.800	292.920	291.120	288.120	286.200	283.560	281.040
Vedova con 3 orfani	336.960	333.840	332.040	328.680	326.640	323.880	321.120
Vedova con 4 o più orfani	378.120	374.880	372.840	369.240	367.080	364.080	361.200
UFFICIALI INFERIORI							
Vedova sola	221.160	219.000	216.840	212.640	209.520	206.400	203.520
Vedova con 1 orfano	265.920	263.160	260.640	255.600	251.880	248.160	244.560
Vedova con 2 orfani	308.040	305.160	302.280	296.880	292.800	288.840	285.000
Vedova con 3 orfani	350.160	347.040	344.040	338.160	333.840	329.400	325.320
Vedova con 4 o più orfani	392.280	388.920	385.680	379.440	374.760	370.080	365.760
UFFICIALI SUPERIORI							
Vedova sola	227.520	225.000	222.480	217.680	213.600	209.760	205.920
Vedova con 1 orfano	273.480	270.360	267.360	261.720	256.800	252.120	247.440
Vedova con 2 orfani	316.200	312.840	309.600	303.480	298.200	203.160	288.120
Vedova con 3 orfani	359.040	355.440	351.960	345.240	339.600	334.080	328.680
Vedova con 4 o più orfani	401.760	397.920	394.200	387.120	381.000	375.120	369.360
UFFICIALI GENERALI							
Vedova sola	238.200	235.320	233.520	228.360	222.840	216.720	212.040
Vedova con 1 orfano	286.320	282.840	280.680	274.440	267.840	260.520	254.830
Vedova con 2 orfani	330.480	326.400	324.120	317.280	310.080	302.160	296.040
Vedova con 3 orfani	374.040	369.960	367.440	360.120	352.440	343.920	337.320
Vedova con 4 o più orfani	417.840	413.400	410.880	402.960	394.680	385.560	378.480
ORFANI SOLI							
SOTTUFFICIALI E TRUPPA							
Fino a 2 orfani	246.000	244.560	243.720	242.160	241.200	239.760	238.560
Fino a 3 orfani	287.760	285.960	284.880	283.080	281.880	280.520	278.760
Fino a 4 orfani	330.600	328.320	327.000	324.600	323.160	321.240	319.320
Fino a 5 o più orfani	373.320	370.630	369.120	366.240	364.560	362.160	359.760
UFFICIALI INFERIORI							
Fino a 2 orfani	252.360	250.800	249.360	246.600	244.560	242.520	240.480
Fino a 3 orfani	295.320	293.520	291.840	288.480	285.960	283.440	281.160
Fino a 4 orfani	339.960	337.800	335.640	331.440	323.320	325.200	322.320
Fino a 5 o più orfani	384.720	381.960	379.440	374.400	370.680	366.960	363.360
UFFICIALI SUPERIORI							
Fino a 2 orfani	256.560	254.880	253.200	249.960	247.320	244.680	242.160
Fino a 3 orfani	300.360	298.320	296.280	292.560	289.320	286.200	283.080
Fino a 4 orfani	346.320	343.800	341.280	336.480	332.400	328.560	324.720
Fino a 5 o più orfani	392.280	389.160	386.160	380.520	375.600	370.920	366.240
UFFICIALI GENERALI							
Fino a 2 orfani	263.640	261.720	260.640	257.040	253.440	249.360	246.240
Fino a 3 orfani	309.000	306.600	305.280	301.080	296.640	291.720	288.000
Fino a 4 orfani	357.000	354.120	352.320	347.160	341.640	335.520	330.840
Fino a 5 o più orfani	405.120	401.640	399.480	393.240	386.640	379.320	373.680

DISEGNO DI LEGGE (n. 308)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DELLA PORTA ED ALTRI

Riconoscimento, ai fini della concessione e revisione per aggravamento delle pensioni di guerra relative al conflitto 1940-43, di infermità contratte per servizio di guerra o attinente alla guerra, durante il primo conflitto mondiale

Art. 1.

Coloro che, avendo contratto infermità invalidante dipendente da causa di servizio di guerra o attinente alla guerra durante il conflitto 1915-18, non ebbero riconosciuta l'invalidità, a causa dello smarrimento della relativa documentazione ufficiale conseguente all'invasione del territorio da parte del nemico, e furono richiamati in servizio durante il conflitto 1940-43, durante il quale ricaddero nella precedente infermità, riconosciuta preesistente dalle autorità militari o civili, hanno diritto al trattamento pensionistico di guerra, quale risulterebbe dalla revisione per aggravamento, a decorrere dalla data della prima domanda presentata dagli interessati dopo il conflitto 1940-43 per il riconoscimento della suddetta infermità.

A tal fine gli interessati devono presentare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, domanda corredata di ogni elemento atto a comprovare la dipendenza dell'invalidità denunciata da causa di servizio di guerra o attinente alla guerra relativo al conflitto bellico 1915-18. Tra gli elementi di prova è da ritenersi valida la dichiarazione rilasciata da ufficiali delle Forze armate in servizio durante il conflitto 1915-18 attestante l'infermità e la sua dipendenza da causa di servizio di guerra o attinente alla guerra.

Le commissioni mediche per le pensioni di guerra, nel formulare il proprio giudizio diagnostico e procedere alla classificazione dell'invalidità, terranno conto di tutte le infermità, dipendenti, interdipendenti e ultradipendenti. Le commissioni stesse si atterranno — nei confronti di coloro che in considerazione delle condizioni fisiche e dell'età non possano essere sottoposti a nuovi accertamenti radiologici — alle risultanze delle cartelle cliniche degli ospedali in cui gli stessi furono in precedenza ricoverati.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 90 milioni per l'anno finanziario 1976, si farà fronte mediante prelievo dai fondi stanziati nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE (n. 494)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARCHETTI ED ALTRI

Adeguamento economico-giuridico dei trattamenti pensionistici di guerra

Art. 1.

(*Pensione vitalizia e assegno rinnovabile*)

L'importo mensile della pensione vitalizia e dell'assegno rinnovabile di prima categoria è commisurato all'ottanta per cento della media delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

L'assegno complementare di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, successivamente aumentato, è soppresso.

Le tabelle *A* e *B* annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e le tabelle *C* ed *F* annesse alla legge 1° marzo 1975, n. 45, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

Art. 2.

(*Grandi invalidi di guerra*)

I mutilati ed invalidi di guerra ascritti ad una delle lettere della tabella *E* od alla prima categoria hanno la qualifica di grandi invalidi di guerra.

Ai soggetti di cui al comma precedente è dovuto, in aggiunta alla pensione-base di prima categoria, un assegno speciale, riversibile, nelle seguenti misure mensili:

tabella *E* lettera *A*	L. 405.000
» » » *A/bis* . . .	» 384.750
» » » *B*	» 364.500
» » » *C*	» 324.000
» » » *D*	» 283.500
» » » *E*	» 243.000
» » » *F*	» 202.500
» » » *G*	» 162.000
» » » *H*	» 121.500
prima categoria	» 40.500

Gli assegni di superinvalidità di cui alle singole lettere della tabella *E* annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585, e gli assegni speciali annui previsti dall'articolo 1 della legge 18 ottobre 1969, n. 751, dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e dall'articolo 2 della legge 1° marzo 1975, n. 45, sono soppressi.

La tabella *E* annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituita dalla corrispondente tabella allegata alla presente legge.

Art. 3.

(*Indennità di assistenza e di accompagnamento*)

L'articolo 3 della legge 1° marzo 1975, numero 45, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* annessa alla presente legge è accordata d'ufficio una indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera *A*	L. 185.000
lettera *A/bis*	» 175.000
lettera *B*	» 165.000
lettera *C*	» 145.000
lettera *D*	» 130.000
lettera *E*	» 110.000
lettera *F*	» 90.000
lettera *G*	» 70.000
lettera *H*	» 50.000

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettera *A*; *A/bis* numeri 1), 2), comma secondo, 3); *B* numeri 1), 3), 4); *C*; *D*; *E* n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare. In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di lire 20.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lette-

re *A*; *A/bis* numeri 1 e 3, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alle lettere *A* e *A/bis* della tabella *E* possono chiedere la assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare, i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo d'integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento nella misura di lire 150.000 mensili.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

L'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sostituito dall'articolo 5 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è soppresso ».

Art. 4.

(*Aumenti di integrazione per i grandi invalidi*)

L'articolo 6 della legge 28 luglio 1971, numero 585, è sostituito dal seguente:

« L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di lire 144.000 per la moglie convivente;

b) di lire 144.000 per ciascuno dei figli, finchè minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile ».

Art. 5.

(*Assegno di cura*)

L'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Agli invalidi per infermità tubercolare, ascritta a categoria inferiore alla prima, è concesso un assegno di cura nella misura di 216.000 lire annue se trattasi di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, di lire 108.000 annue se l'infermità stessa sia ascrivibile ad una delle categorie dalla sesta all'ottava della allegata tabella *A* ».

Art. 6.

(*Assegno di previdenza*)

L'assegno di previdenza, di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aumentato a lire 312.000 annue. La relativa concessione è subordinata al possesso di un reddito imponibile netto dei richiedenti, accertato ai fini della determinazione della imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, non superiore a due milioni annui.

Per reddito imponibile netto si deve intendere il reddito dichiarato, detratti gli oneri previdenziali ed assistenziali, nonchè gli oneri deducibili e gli importi corrispondenti alle detrazioni di imposta cui il richiedente abbia diritto.

Art. 7.

(*Assegno di incollocamento*)

L'assegno di incollocamento di cui all'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato a lire 312.000 annue.

Il limite di reddito pensionistico derivante dal godimento di un trattamento normale di quiescenza o da una pensione privilegiata ordinaria, stabilito dal terzo comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato ad un imponibile netto di lire due milioni annui accertato nei modi indicati dal precedente articolo 6.

Art. 8.

(*Trattamento di incollocabilità*)

L'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, modificato dall'articolo 18 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituito dal seguente:

« I mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria dalla seconda alla ottava, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidità possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità propria e dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che risultino incollocati, vengono ascritti alla tabella *E*, lettera *H*, allegata alla presente legge, e fruiscono del relativo trattamento pensionistico.

L'incollocabilità è riconosciuta per i periodi di tempo e con le modalità stabilite dagli articoli 13 e 14 della legge 18 marzo 1968, n. 313, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, la cui composizione viene integrata, per l'esame dei casi di cui al precedente comma, con un ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal presidente della stessa e da un medico fiduciario designato dalla Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra. Il giudizio emesso dal predetto Collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilità.

Qualora il Collegio si pronunci per l'incollocabilità, la Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra trasmette gli atti al Direttore generale delle pensioni di guerra, il quale, accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferimento alla infermità che ha dato luogo alla liquidazione della pensione od assegno di guerra, o ad altre da questa interdipendenti, provvede formalmente per la concessione del trattamento di cui al primo comma.

Il trattamento di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nè con l'assegno di incollocamento di cui all'articolo 22 della legge stessa, nè con l'indennità di disoccupazione.

La somma dei vari periodi per i quali è concesso il trattamento rinnovabile non può eccedere i quattro anni, al termine dei quali esso deve essere conferito a vita, ovvero soppresso, salvo riammissione a seguito di nuova domanda di parte.

Al trattamento di incollocabilità hanno diritto anche i pensionati che, per una delle infermità che hanno dato luogo alla complessiva classifica di prima categoria, vengano riconosciuti incollocabili ai sensi del presente articolo. In questi casi, le infermità che non producano gli effetti di cui al primo comma, si aggiungono al trattamento di incollocabilità a titolo di assegno per cumulo, nella misura corrispondente alla tabella *F* allegata alla presente legge ».

Art. 9.

(*Indennità speciale annua*)

Il primo e secondo comma dell'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e l'articolo 11 della legge 28 luglio 1971, n. 585, sono sostituiti dal seguente:

« Ai grandi invalidi di guerra ed ai mutilati ed invalidi ascritti dalla seconda alla ottava categoria della tabella *A*, alle vedove dei grandi invalidi di guerra, nonchè alle vedove degli invalidi dalla seconda alla ottava categoria fruenti del trattamento di riversibilità, è corrisposta d'ufficio, unitamente al rateo della pensione del mese di dicembre, una indennità speciale annua pari ad una mensilità del complessivo trattamento pensionistico in godimento. L'indennità medesima è frazionabile per dodicesimi ».

Art. 10.

(*Indennità integrativa per cure*)

Ai grandi invalidi di guerra spetta una indennità integrativa annua, non riversibile, pari ad una mensilità del complessivo tratta-

mento pensionistico in godimento, al fine di poter provvedere alle cure climatiche, balneotermali, idropiniche e salsoiodiche. L'indennità non spetta allorchè l'invalido sia impossibilitato ad eseguire le cure in quanto ricoverato in frenocomio od altro nosocomio.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta d'ufficio dalle competenti Direzioni provinciali del Tesoro, unitamente al rateo della pensione del mese di giugno di ciascun anno.

Art. 11.

(*Trattamento speciale per le vedove ed i figli dei grandi invalidi di guerra*)

L'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Alla vedova del grande invalido di guerra spetta la pensione speciale nella misura pari al sessanta per cento del trattamento pensionistico complessivo fruito dal marito, ecettuata l'indennità di assistenza e di accompagnamento, qualunque sia la causa del decesso di questi. In caso di coesistenza di prole, si applica l'articolo 49. L'aumento per ciascun orfano è corrisposto nella misura di lire 144.000 annue.

Il suddetto trattamento speciale viene concesso in via d'urgenza con provvedimento del competente Direttore provinciale del tesoro, su presentazione della relativa domanda da parte dell'avente diritto, corredata della documentazione di rito.

Ai figli minorenni del grande invalido di guerra o, se maggiorenni, purchè riconosciuti totalmente inabili a qualsiasi proficuo lavoro, qualora siano altresì orfani di madre o questa abbia perduto il diritto alla attribuzione ed al godimento del trattamento vedovile di guerra, spetta la pensione speciale nella misura del trenta per cento del trattamento pensionistico complessivo fruito dal padre, eccettuata l'indennità di assistenza e di accompagnamento. Per ogni figlio oltre il primo, è attribuita una maggiorazione pari al dieci per cento, fino a raggiungere, nel massimo, il sessanta per cento dell'anzidetto trattamento complessivo. In tali casi, la pensione speciale complessivamente spettante è attribuita *pro-quota* agli aventi diritto, secondo le modalità menzionate al secondo comma del presente articolo.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al vedovo ed agli orfani della donna morta per causa del servizio di guerra o per fatti contemplati negli articoli 9 e 10 ».

Art. 12.

(*Trattamento a titolo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli invalidi ascritti dalla seconda all'ottava categoria di pensione, deceduti per cause diverse dalle infermità pensionate*)

Il terzo comma dell'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui con la vedova coesistano orfani minorenni, il trattamento di cui al presente articolo è aumentato di lire 72.000 annue per ogni orfano minore ».

La tabella *L* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituita dalla corrispondente tabella allegata alla presente legge.

Art. 13.

(*Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani degli invalidi di guerra ascritti dalla seconda all'ottava categoria di pensione, deceduti per cause diverse dalle infermità pensionate*)

L'assegno di previdenza di cui all'articolo 60 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aumentato a lire 180.000 annue.

Art. 14.

(*Revisione per aggravamento o rivalutazione*)

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali sia stata concessa pensione od

assegno rinnovabile od indennità una volta tanto, o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perchè le infermità vennero considerate non classificabili, il mutilato od invalido può chiedere la revisione della sua posizione ogni qualvolta ritenga di aver diritto ad una migliore classificazione. Dopo la terza domanda esauritasi con esito sempre negativo, l'istanza è ammessa soltanto se sia corredata da un certificato rilasciato dagli Enti ospedalieri previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, oppure dagli uffici sanitari dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, comprovante il dedotto aggravamento od il titolo a rivalutazione, con riguardo alle tabelle *A, B, E, F* ed alle Regole di applicazione delle tabelle delle invalidità allegate alla presente legge ».

L'articolo 5 della legge 1° marzo 1975, numero 45, è soppresso.

Art. 15.

(*Trattamento complessivo per coesistenza di infermità*)

L'articolo 18 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di coesistenza di due o più infermità singolarmente ascrivibili ad una delle categorie inferiori alla prima di cui all'allegata tabella *A*, il complesso di esse è ascritto alla categoria risultante dalla somma delle percentuali di riduzione di capacità lavorativa generica indotta da ciascuna infermità, ed indennizzato con il corrispondente trattamento pensionistico, valutandosi secondo il sottoindicato parametro la riduzione inabilitante afferente ad ogni singola entità nosologica:

ottava categoria:	30 per cento;
settima categoria:	40 per cento;
sesta categoria:	50 per cento;
quinta categoria:	60 per cento;
quarta categoria:	70 per cento;
terza categoria:	80 per cento;
seconda categoria:	90 per cento.

Qualora, operatasi la valutazione con il metodo di cui sopra, si raggiunga una percentuale compresa tra il 100 per cento ed il 120 per cento, il complesso morboso va ascritto alla prima categoria.

Ove il computo delle percentuali indotte dalle infermità coesistenti superi il limite indicato al precedente comma, i complessi sono ascritti e risarciti come segue:

130 per cento: prima categoria + cumulo di ottava categoria;

140 per cento: prima categoria + cumulo di settima categoria;

dal 150 per cento: prima categoria + l'assegno speciale mensile di cui all'articolo 2 della presente legge corrispondente alla lettera della tabella *E*, con approssimazione per difetto nel caso di non perfetta coincidenza, risultante dalla somma dei singoli addendi relativi alle infermità coesistenti ».

La tabella *F*/1 allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è soppressa.

Art. 16.

(*Perdita totale o parziale dell'organo superstite*)

Dopo il comma secondo dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è inserito il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando il militare o civile, già pensionato per la perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore o superiore o di segmento di esso, venga a perdere per qualunque causa, in tutto o in parte, l'arto omolaterale ».

Art. 17.

(*Regole di applicazione delle tabelle delle invalidità*)

Le « Avvertenze alle tabelle *A* e *B* » annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono sostituite dalle « Regole di applicazione delle tabelle *A, B, E* » allegate alla presente legge ed hanno efficacia normativa vincolante.

Art. 18.

(*Perequazione automatica delle pensioni di guerra*)

Le pensioni e gli assegni di guerra sono soggetti a perequazione automatica, secondo le disposizioni e le modalità degli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 aprile 1975, n. 17.

Il comma quinto dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è soppresso.

Art. 19.

(*Termini per le constatazioni sanitarie*)

Il terzo comma dell'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente comma:

« Nei confronti degli ex partigiani, degli ex prigionieri di guerra, degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose od ideologiche, la constatazione sanitaria delle ferite, lesioni o infermità, che si assumano conseguenti alla partecipazione alla lotta partigiana od al sofferto stato di cattività, è validamente eseguita in qualunque momento ».

Art. 20.

(*Qualifica di orfani e vedove di guerra ai figli ed alle mogli dei grandi invalidi*)

L'articolo 7 della legge 28 luglio 1971, numero 585, è sostituito dal seguente:

« I figli e le mogli dei grandi invalidi di guerra sono considerati rispettivamente orfani e vedove di guerra a tutti gli effetti, indipendentemente, per i primi, dalla data del loro concepimento, e dall'accertamento di condizioni soggettive relative al genitore od al marito pensionato, ed hanno diritto a tutte le provvidenze legislative derivanti dalla qualifica di orfano di guerra o di vedova di guerra, nonchè ai benefici previsti per le categorie equiparate agli ex combattenti ».

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 365, è abrogato.

Art. 21.

(*Irrilevanza dei redditi pensionistici*)

All'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aggiunto il seguente comma:

« Il trattamento pensionistico di guerra, inoltre, non è valutabile quale reddito ai fini della concessione della pensione sociale, prevista dal primo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ».

Art. 22.

(*Salvaguardia dei diritti quesiti*)

Resta salvo il diritto alla pensione ed agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quando tale diritto derivi dal fatto avvenuto prima della data medesima.

Art. 23.

(*Decorrenza dei nuovi benefici*)

Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni di guerra verranno così corrisposti:

a) per i soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge:

50 per cento a decorrere dal 1° luglio 1976;

50 per cento a decorrere dal 1° luglio 1977;

b) per i mutilati ed invalidi ascritti alle categorie dalla seconda alla ottava:

30 per cento dal 1° luglio 1976;

30 per cento dal 1° luglio 1977;

40 per cento dal 1° luglio 1978.

Gli altri benefici previsti dalla presente legge, ivi compresi quelli derivanti dalle più

favorevoli ascrizioni delle invalidità e dei complessi di infermità alle tabelle *A*, *B*, *E* ed *F*, saranno applicati d'ufficio secondo le seguenti decorrenze:

a) per i soggetti di cui all'articolo 2: dal 1° luglio 1977;

b) per i mutilati ed invalidi ascritti alle categorie dalla seconda alla ottava: dal 1° luglio 1978.

L'indennità speciale annua, di cui all'articolo 9, è corrisposta per la prima volta agli aventi diritto con il rateo della pensione del mese di dicembre 1976.

L'indennità integrativa per cure, istituita con l'articolo 10 della presente legge, viene corrisposta per la prima volta unitamente al rateo della pensione del mese di giugno 1977.

La perequazione automatica delle pensioni e degli assegni di guerra, prevista dall'articolo 18 decorre dal 1° gennaio 1977.

Art. 24.

(*Onere di bilancio e copertura finanziaria*)

Ai fini dei miglioramenti di cui alla presente legge, la spesa riportata in bilancio per l'anno finanziario 1976 è aumentata di lire 67,5 miliardi dal 1° luglio 1976 e la spesa aggiuntiva di ciascuno degli anni successivi rispetto all'anno precedente resta stabilita in lire 75 miliardi a partire dal 1° luglio 1977 ed in lire 92,5 miliardi a partire dal 1° luglio 1978.

All'onere di lire 67,5 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA *A*

LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO RINNOVABILE

Prima categoria

1 — La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

2 — La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.

3 — La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.

4 — La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

5 — La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

6 — La perdita totale di una mano e di due piedi.

7 — La perdita totale di una mano e di un piede.

8 — La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita ad alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

9 — La disarticolazione del braccio o la amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.

10 — L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.

11 — La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.

12 — La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione di cosce).

13 — La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.

14 — La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.

15 — La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.

16 — La perdita totale di sei dita delle mani compresi anche i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.

17 — La perdita totale di ambo i piedi.

18 — Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni della faccia e della bocca, tali da determinare ostacolo alla masticazione e alla deglutizione da costringere a speciale alimentazione.

19 — L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.

20 — L'immobilità completa e permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.

21 — Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.

22 — Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare.

23 — Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.

24 — Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.

25 — Tumori maligni a rapida evoluzione.

26 — La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica-

le ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

27 — Incontinenza delle feci permanente da lesione organica.

28 — Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.

29 — Esiti di nefrectomia con compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache).

30 — Castrazione ed evirazione.

31 — Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività fisica.

32 — Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze permanenti di grado tale da portare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.

33 — Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica.

34 — Esiti di laringectomia totale.

35 — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

36 — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

37 — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbia prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotto tra 1/50 e 1/25 della normale (vedansi Regole di applicazione delle tabelle *A*, *B*, ed *E*).

38 — Cardiopatie con sintomi di scompenso.

39 — Le paralisi permanenti, sia di origine centrale che periferica, interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri della durata, si giudichino inguaribili.

40 — Riduzione del *visus* binoculare al disotto di 1/50

41 — Sordità bilaterale, organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.

Seconda categoria

1 — Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.

2 — L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.

3 — L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato la funzione di due o più arti.

4 — La perdita del braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.

5 — La perdita totale delle cinque dita della mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra mano.

6 — La perdita di una coscia a qualunque altezza.

7 — L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.

8 — L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.

9 — Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare, che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.

10 — Le lesioni permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.

11 — Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino permanente dissesto alla funzione respiratoria.

12 — Bronchite cronica diffusa, con enfisema e bronchioectasie e frequenti crisi asmatiche e cuore polmonare.

13 — Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando non debbano ascriversi alla prima categoria.

14 — Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.

15 — Stenosi esofagee di alto grado con deperimento organico.

16 — La perdita della lingua.

17 — Le lesioni o affezioni permanenti dell'apparato urinario.

18 — La perdita dei testicoli oppure la perdita pressochè totale del pene.

19 — Le lesioni e l'affezione del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri della prima categoria.

20 — L'epilessia con manifestazioni frequenti.

21 — Le lesioni da affezioni permanenti degli organi omopoietici.

22 — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/12 ed 1/50 della normale.

Terza categoria

1 — La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita.

2 — La perdita totale di cinque dita fra le mani compresi i due pollici.

3 — La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.

4 — La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.

5 — La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.

6 — La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.

7 — L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

8 — L'amputazione tarso-metarsica dei due piedi.

9 — Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso permanente o di media gravità.

10 — Ipoacusia bilaterale con voce di conversazione udita *ad concham* senza affezione purulenta dell'orecchio medio.

11 — La perdita o i disturbi della favella.

12 — L'epilessia ammenochè per la frequenza delle sue manifestazioni non sia tale da ascriversi a categorie superiori.

13 — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta ad 1/10.

14 — L'anchilosi totale della spalla in posizione parallela all'asse del corpo o in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

Quarta categoria

1 — La perdita totale delle ultime quattro dita della mano o delle prime tre dita di essa.

2 — La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.

3 — La perdita totale di un pollice e dei due indici.

4 — La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

5 — La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.

6 — La perdita di una gamba al terzo inferiore.

7 — La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni che menomi notevolmente la funzione dell'arto.

8 — Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, eccetera) che ledano notevolmente la funzione di un arto.

9 — Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.

10 — Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente

compromissione della funzione emuntoria.

11 — La tubercolosi polmonare allo stato di estesi esiti, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi, per la loro entità non determinino dissesto alla funzione respiratoria.

12 — Psico-nevrosi (fobie persistenti).

13 — Le paralisi periferiche, che non raggiungano il grado di quelle contemplate nella seconda categoria, ma che comportino disturbi notevoli della zona innervata.

14 — Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.

15 — Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita *ad concham*.

16 — Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatomi, granulazioni).

17 — Diabete mellito.

18 — Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre la acutezza visiva binoculare da 1/25 a 1/12 della normale.

19 — Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da 1/12 a 1/4 della normale.

20 — Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.

21 — Riduzione della vista binoculare a 2/10.

Quinta categoria

1 — L'anchilosi totale del gomito in estensione completa o quasi.

2 — La perdita totale del pollice e dell'indice della mano.

3 — La perdita totale di ambo i pollici.

4 — La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.

5 — La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani, che non siano il pollice e l'altro indice.

6 — La perdita di due falangi di otto o sette dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.

7 — La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.

8 — La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o lo sotto astragalica.

9 — La perdita totale delle dita dei piedi o di nove o di otto dita compresi gli alluci.

10 — Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura.

11 — Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazione a categoria superiore o inferiore.

12 — Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.

13 — L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.

14 — Gli aneurismi arteriosi od arterovenosi degli arti che ne ostacolino notevolmente la funzione.

15 — La nefrite e le nefrosi croniche.

16 — L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da permanenti complicazioni.

17 — Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 centimetri accertata con esame audiometrico. Otite media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).

18 — La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta *ad concham*.

19 — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/12 ad 1/4 della normale.

20 — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano pro-

dotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da 1/4 a meno di 2/3 della normale.

21 — La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.

22 — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreparabili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

23 — Riduzione della vista binoculare a 3/10 ed 1/4 (due decimi e mezzo).

Sesta categoria

1 — L'anchilosi totale del gomito in flessione, completa o quasi.

2 — La perdita totale di cinque dita fra le mani, che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.

3 — La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di altre due dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

4 — La perdita totale del pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.

5 — La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani che non siano i pollici e l'altro indice.

6 — La perdita totale delle tre ultime dita della mano.

7 — La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.

8 — La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.

9 — L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.

10 — La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.

11 — La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.

12 — La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.

13 — Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata.

14 — Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da ascriversi a categoria superiore.

15 — Nefrectomia con integrità del rene superstite.

16 — Psico-nevrosi di media entità.

17 — Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.

18 — Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.

19 — La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 centimetri.

20 — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 2/3 della normale.

21 — Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

22 — Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.

23 — L'anchilosi completa dei piedi (tibiotarsica) senza deviazioni e senza notevole disturbo della deambulazione.

24 — Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti non-

chè i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

25 — Esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionante.

26 — La perdita della vista di un occhio avendo l'altro integro, al di sotto di 1/12 e fino al *visus* zero.

27 — La perdita della vista di un occhio ridotta a 2/3 e dell'altro a *visus* 1/12.

Settima categoria

1 — L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.

2 — La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici nè gli indici.

3 — La perdita totale dei due indici.

4 — La perdita totale del pollice.

5 — La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici e l'altro indice.

6 — La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra.

7 — La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani comprese quelle dei due pollici.

8 — La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani compresa quella di un pollice.

9 — La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.

10 — La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.

11 — La perdita totale di sette o sei dita fra i piedi, compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.

12 — La perdita totale di otto o sette dita fra i piedi, che non siano gli alluci.

13 — La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto o cinque dita dei piedi.

14 — Catarro bronchiale cronico.

15 — L'anchilosi in estensione del ginocchio.

16 — Gli esiti di empiema non tubercolare.

17 — Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tubercolotica.

18 — Nevrosi cardiaca grave e persistente.

19 — Esiti di resezione gastrica con neostoma ben funzionante.

20 — Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale le fistole anali secernenti.

21 — Laparocele voluminoso.

22 — Gastroduodenite cronica.

23 — Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.

24 — Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.

25 — Isteronevrosi di media gravità.

26 — Perdita totale dei due padigioni auricolari.

27 — La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.

28 — Esiti di intervento di radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.

29 — Le alterazioni organiche, ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza vivisa da 2/10 ad 1/12 della normale.

Ottava categoria

1 — Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenochè, per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.

2 — Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente, che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.

3 — La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti dell'arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure, associata a parziale perdita dentaria.

4 — La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici nè gli indici.

5 — La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.

6 — La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice.

7 — La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.

8 — La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.

9 — La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.

10 — La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre otto o sei dita fra i piedi.

11 — La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.

12 — L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

13 — L'accorciamente non minore di 3 centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.

14 — Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.

15 — Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra-sistolia).

16 — Gastrite cronica.

17 — La perdita della falange ungueale dei due pollici.

18 — Esiti lievi di pleurite basale (parziale obliterazione del seno c.d.) quando persistano nel tempo buone condizioni generali.

19 — Colite catarrale cronica.

20 — Emorroidi voluminose procidenti.

21 — Coleciste cronica ed esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.

22 — Albuminuria dosabile persistente; cistite cronica.

23 — Sindromi nevrotiche lievi, ma persistenti.

24 — Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.

25 — Ernie viscerali non riducibili e non contenibili.

26 — Perdita totale di un padiglione auricolare.

27 — Sordità unilaterale assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.

28 — La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.

29 — Otite media purulenta cronica semplice.

30 — Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.

31 — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro che ne riducano l'acutezza visiva a 3, 4/10 della normale.

32 — Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciare libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

33 — Dacriocistite purulenta cronica.

34 — Congiuntiviti manifestamente croniche ribelli alle cure.

35 — Le cicatrici delle palpebre congiuntivali provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).

TABELLA *B*

LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO DIRITTO AD INDENNITÀ PER UNA VOLTA TANTO

1 — La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani.

2 — La perdita totale di uno degli indici accompagnata, o non, dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.

3 — La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice.

4 — La perdita delle due ultime falangi dei due indici.

5 — La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani.

6 — La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.

7 — La perdita totale di tre o due dita di uno dei due piedi compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci.

8 — La perdita totale dei due alluci, accompagnata, o non, da quella della falange ungueale di due o di uno solo dello stesso o dell'altro piede.

9 — La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i piedi.

10 — La perdita totale della falange ungueale di otto, o sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci.

11 — Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.

12 — La distonia spastica diffusa del colon.

13 — Ernie viscerali riducibili o contenibili.

14 — La perdita di uno dei testicoli.

15 — Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.

16 — Riduzione dell'udito unilaterale da 50 centimetri a metri 1.

17 — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano la acutezza visiva binoculare fra gli 8 ed i 6/10 della normale.

TABELLA *C*

GRADI MILITARI	CATEGORIE							
	1ª (100 %)	2ª (90 %)	3ª (80 %)	4ª (70 %)	5ª (60 %)	6ª (50 %)	7ª (40 %)	8ª (30 %)
Sottuff. e truppa	2.220.000	1.998.000	1.776.000	1.554.000	1.332.000	1.110.000	888.000	666.000
Ufficiali inferiori	2.553.000	2.297.700	2.042.400	1.787.100	1.531.800	1.276.500	1.021.200	765.900
Ufficiali superiori	2.808.300	2.527.470	2.246.640	1.684.980	1.684.480	1.404.150	1.123.320	842.490
Ufficiali Generali	3.089.130	2.780.217	2.471.304	2.162.391	1.853.478	1.544.565	1.235.652	926.739

TABELLA *E*

GRANDI INVALIDI

A)

1 — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (anche se non dello stesso lato, fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente.

2 — Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

A-*bis*)

1 — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2 — Alterazioni delle facoltà mentali al punto da rendere l'individuo oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati ancorchè l'internamento avvenga ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, numero 431.
In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno speciale mensile previsto per la lettera A-*bis* sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.

3 — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto vescic.).

B)

1 — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2 — Tubercolosi o altre infermità al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

3 — La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.

4 — La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

5 — Tumori maligni a rapida evoluzione.

C)

1 — Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

D)

1 — Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
2 — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

E)

1 — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
2 — Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
3 — Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.
4 — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.
5 — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale in soggetti dimessi dagli ospedali psichiatrici o dagli istituti assimilati a sensi dell'articolo 66 del regolamento dei manicomi, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, ovvero secondo le norme di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431.

F)

1 — Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2 — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
3 — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputato rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
4 — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
5 — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
6 — Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
7 — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
8 — Tubercolosi o altre infermità che da sole o nel complesso determinino una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

G)

1 — Perdita di due piedi o di un piede e di una mano insieme.
2 — La disarticolazione di un'anca.
3 — Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie, eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività lavorativa.
4 — Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
5 — La disarticolazione del braccio o la amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
6 — Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca tali da determinare ostacolo alla masticazione ed alla deglutizione, da costringere a speciale alimentazione.
7 — L'ano preternaturale e la fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreati-

ca, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura con dischimia.

H)

1 — L'amputazione di coscia o di gamba a qualunque altezza con moncone residuo protesizzabile ma con artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superiore.

2 — L'anchilosi rettilinea dell'anca unita ad alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

3 — L'amputazione pararticolare prossima dell'omero con ipotrofia del cingolo scapolo omerale e dei muscoli satelliti alla respirazione toracica.

4 — Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con permanente insufficienza coronaria ecg. accertata.

5 — Castrazione ed evirazione.

6 — Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

7 — Invalidi dichiarati incollocabili perchè di pregiudizio alla salute dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

TABELLA *F*

CUMULI DI INVALIDITÀ

DESCRIZIONE DEL CUMULO	Importo annuo
a) per due superinvalidità contemplate nelle lett. A, A-*bis* e B	6.000.000
b) per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lett. A e A-*bis*, e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E	4.800.000
c) per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E	3.840.000
d) per due altre superinvalidità contemplate nella tabella *E*	2.400.000
per una seconda infermità della I categoria	2.040.000
per una seconda infermità della II categoria	1.800.000
per una seconda infermità della III categoria	1.620.000
per una seconda infermità della IV categoria	1.440.000
per una seconda infermità della V categoria	1.200.000
per una seconda infermità della VI categoria	1.020.000
per una seconda infermità della VII categoria	840.000
per una seconda infermità della VIII categoria	600.000

REGOLE DI APPLICAZIONE DELLE TABELLE *A*, *B* ED *E*

a) Il criterio di equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, va esteso a tutte le invalidità contemplate dalla tabella *E*.

Con l'espressione « assoluta, totale, completa » applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella *A* nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e per gli arti inferiori, anche della colonna cerebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata, proporzionalmente all'entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti sopradette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

c) Nella valutazione del danno anatomo-funzionale effettivo a carico di organi di complessa e delicatissima struttura fisio-biologica (cuore e sistema vascolare periferico; apparato digerente e ghiandole annesse) le Commissioni mediche per le pensioni di guerra di cui all'articolo 92 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dovranno sempre praticare la prova da sforzo, o da carico, per stabilire il vero potenziale energetico residuato alla infermità di guerra, e cioè l'effettivo patrimonio lavorativo dell'invalido di fronte al lavoro generico, nonchè per tenerne conto nell'adeguato risarcimento economico.

Ciò è diretto ad evitare la formulazione di un giudizio diagnostico, e quindi di classifica, basato su elementi dedotti dall'individuo a riposo, giudizio che sarebbe da ritenersi errato perchè non potrebbe che condurre ad una soltanto parziale rilevazione dell'inabilità lavorativa contratta dal soggetto.

d) Esami di oculistica. — L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia nello stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti, che non si siano dedicati in modo particolare all'oftalmologia. Le frazioni di *visus* (acutezza visiva) indicate nel quadro delle valutazioni oculistiche, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale ottotipiche internazionali.

Con le tavole di questo tipo determinandosi — come per lo più si vuole — l'acutezza visiva (V.) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti chiare gradazioni decimali:

A 5 metri lettura della prima riga (quella dei caratteri più grandi: i caratteri che un sogg. normale percepisce a 50 metri). Cioè 5/50 . . . V. = 1/10

A 5 metri lettura della seconda riga . . . . . V. = 2/10

A 5 metri lettura della terza riga V. = 3/10

A 5 metri lettura della quarta riga . . . . . V. = 4/10

A 5 metri lettura della quinta riga . . . . . V. = 5/10

A 5 metri lettura della sesta riga V. = 6/10

A 5 metri lettura della settima riga . . . . . V. = 7/10

A 5 metri lettura della ottava riga . . . . . V. = 8/10

A 5 metri lettura della nona riga V. = 9/10

A 5 metri lettura della decima riga (i caratteri più piccoli che un soggetto normale riesce ancora a percepire a 5 metri: 5/5, cioè l'intero) . . V. = 10/10

Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V. = 1/10), ossia quando a cinque metri non vengono più distinte neppure le lettere o i segni di maggiore dimensione, che un occhio normale vede a cinquanta metri, occorrerà fare avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) ossia a 4, 3, 2 o un metro da esso, calcolando il *visus* mediante frazioni che avranno per denominatore sempre 50 e per numeratore le cifre 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza — non più costante, ma variabile — a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale.

Se, per esempio, il soggetto in esame distingue a solo un metro le lettere o i segni che un occhio normale vede a cinquanta metri, la cua acutezza visiva sarà ridotta a 1/50: ossia V. = 1/50 (di questa serie di frazioni comunque interessa soltanto il rilievo 2/50, l'equivalente di 1/25 indicato nelle misure di tabella *E*: lettera E. Delle due frazioni inferiori (1/60 ed 1/100) indicate nella tabella delle superinvalidità (alla lettera E) il valore di 1/60 trova il suo fondamento — in modo analogico ad 1/50 — nelle scale ottotipiche costruite per lettura a distanza di 6 metri, essendo quella frazione rappresentativa, a sua volta, di visione ad un metro di quanto il soggetto normale può vedere a 60 metri: un semplicissimo accorgimento tecnico di conguaglio (avvicinando l'occhio cioè ad 83 cm. circa dall'ottotipo) consentirà tuttavia di saggiare la lettura di 1/60 anche per gli ottotipi internazionali costruiti per la distanza di metri 5. Con gli stessi ottotipi, inoltre, si potrà saggiare altrettanto facilmente il rilievo di frazione 1/100, avvicinando stavolta l'occhio a 50 centimetri dalla tabella internazionale (ovviamente metà distanza di quella per *visus* 1/50, valore di cui per reciprocanza 1/100 rappresenta la metà: come lo è infatti 0,5/50).

Al di sotto di 1/100 l'acutezza visiva si suol determinare col conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V. = alla conta delle dita a 50, 40, 30, 20 e 10 cm.).

Ad un grado ancora inferiore il *visus* è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano.

Per cecità assoluta si deve intendere la abolizione totale del senso della forma (*Visus strictu sensu*); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga — in tutto o in parte — la sola sensibilità luminosa.

Nell'afachia bilaterale e nell'afachia unilaterale, quando l'altro occhio è cieco deve essere considerato il *visus* corretto, mentre nell'afachia unilaterale con l'altro occhio in buone condizioni la correzione non è tollerata e pertanto deve essere considerato il *visus* non corretto.

e) Nei casi di cecità bilaterale, assoluta e permanente, occorre valutare, ai fini pensionistici, le conseguenze derivanti dalla caratteristica posizione (volontaria e compensatrice delle possibilità sensoriali del soggetto) del capo in atteggiamento rigido sul collo, la cui persistenza induce danni alle più delicate strutture del settore cefalo-cervicale.

f) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni spontanei e da sti-

molazione atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico.

g) Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte, l'organo superstite.

Col termine « organo » deve intendersi una pluralità di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tale da configurare un complesso unitario, e ciò perchè tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio: l'apparato visivo ed uditivo di un lato: un arto).

Col termine «organo pari» va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisiopatologico (ad esempio: l'apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).

Con la dizione di « perdita parziale » dell'organo superstite (« venga a perdere ... in parte l'organo superstite ») si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.

Si precisa inoltre che la statica e la dinamica locomotoria — ed ogni conseguente attività dei quattro arti nella vita di relazione — deve essere vista nel quadro embriogenetico e fisiologico, considerati i due emisomati destro e sinistro, i quali sono legati da cofunzionalità anatomo-fisiologica, sì da ritenere applicabili, nelle lesioni susseguitesi nel tempo di un arto superiore e di uno inferiore, il disposto di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

h) Quando nelle tabelle *A* ed *E* non sia già specificatamente prevista — per i monconi degli arti superiori o inferiori — una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazone della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.

Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica più favorevole sopra prevista.

i) « Nei casi di infermità organiche e funzionali, singole o complessive, che colpiscano apparati di notevole impegno per l'economia biologica, sì da alterare e compromettere l'equilibrio organico modificando i normali processi di assorbimento e di assimilazione od influenzando apparati anche non direttamente interessati, devono presumersi interdipendenti le insorte altre affezioni.

Ciò si basa su concetti di fisiopatologia organica poichè il loro potenziale patogenetico è un fattore di cui non si può disattendere l'importanza per una maggiore usura deficitaria del sistema biodifensivo del soggetto, sia per quanto si riferisca ai dismetabolismi generali dell'economia costituzionale ed al metabolismo generale organico, sia che si ripercuota sulle delicate e complesse strutture dell'apparato locomotorio, peggiorandone la statica e la dinamica ».

l) Allorchè la grave alterazione mentale di cui alla tabella *E* annessa alla presente legge, abbia determinato l'interdizione con sentenza del competente tribunale, al malato mentale deve essere attribuito il trattamento economico complessivo previsto per coloro che siano ascritti alla lettera A/*bis* n. 2 comma secondo della suindicata tabella *E*.

TABELLA *L*

TRATTAMENTO A TITOLO DI RIVERSIBILITÀ DOVUTO ALLE VEDOVE ED ORFANI DI INVALIDI DALLA 2ª ALLA 8ª CATEGORIA DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALL'INFERMITÀ PENSIONATA

VEDOVE DI	CATEGORIE						
	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
Sottufficiali e truppa	1.198.800	1.065.600	932.400	799.200	666.000	532.800	399.600
Ufficiali inferiori	1.378.700	1.225.500	1.072.300	919.100	765.900	612.800	459.600
Ufficiali superiori	1.516.500	1.348.000	1.179.500	1.001.000	842.500	674.000	505.500
Ufficiali Generali	1.668.200	1.482.800	1.297.500	1.112.100	926.800	741.400	556.100

DISEGNO DI LEGGE (n. 539)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SEGNANA ED ALTRI

Adeguamento economico e giuridico delle pensioni di guerra indirette

Art. 1.

(*Trattamento pensionistico per le vedove di guerra*)

La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile morto per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione vitalizia di guerra nella misura stabilita dal primo comma dell'articolo 43 della citata legge e successive modificazioni.

Le tabelle *G* e *I* annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono soppresse.

Art. 2.

(*Trattamento di pensione per i genitori, collaterali ed assimilati*)

Le tabelle *M, O, S, T,* allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.

Art. 3.

(*Integrazione della pensione del genitore in caso di coesistenza della moglie, madre del caduto*)

Il genitore o equiparato, provvisto di pensione di guerra di cui alle tabelle *M, O, S, T* annesse alla presente legge, ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo di lire 72.000 per la moglie convivente, madre di caduto.

Art. 4.

(*Genitori e collaterali degli invalidi di guerra di 1ª categoria*)

I genitori, i collaterali e i soggetti ad essi assimilati, degli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, vengono assimilati a tutti gli effetti ai genitori, collaterali e soggetti ad essi assimilati di cui all'articolo 64 ed ai successivi articoli 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 5.

(*Trattamento di pensione a titolo di reversibilità alle vedove ed orfani di invalidi dalla 2ª alla 8ª categoria deceduti per infermità non di guerra*)

La tabella *L* prevista dall'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ed annessa alla stessa legge, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Art. 6.

(*Integrazione della pensione della vedova di invalido di guerra provvisto del trattamento di cui alla tabella* L)

In caso di coesistenza di prole, il trattamento di pensione a titolo di reversibilità, di cui alla tabella *L* annessa alla presente legge, dovuto alla vedova degli invalidi di guerra dalla 2ª alla 8ª categoria è integrato con un aumento di lire 72.000 per ciascun orfano finchè compirà il ventunesimo anno di età oppure anche dopo compiuti gli anni ventuno nel caso di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro. Qualora l'invalidità sia temporanea, si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Il suddetto aumento compete altresì per ciascuno degli orfani iscritti ad università e ad istituti superiori equiparati per la sola durata del corso legale degli studi ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Art. 7.

(*Decorrenza*)

I benefici economici disposti dalla presente legge decorrono dal 1° luglio 1976 e verranno accordati d'ufficio.

Art. 8.

(*Copertura finanziaria*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI

PENSIONE NORMALE — TABELLA *M*

Sottufficiali e truppa	L.	360.000
Ufficiali inferiori	»	414.000
Ufficiali superiori	»	456.000
Ufficiali generali	»	501.000

(INABILI) — TABELLA *O*

Sottufficiali e truppa	L.	483.000
Ufficiali inferiori	»	555.450
Ufficiali superiori	»	611.000
Ufficiali generali	»	672.000

GENITORI

PENSIONI SPECIALI — TABELLA *S*

Sottufficiali e truppa	L.	180.000
Ufficiali inferiori	»	207.000
Ufficiali superiori	»	228.000
Ufficiali generali	»	252.000

(INABILI) — TABELLA *T*

Sottufficiali e truppa	L.	210.000
Ufficiali inferiori	»	241.500
Ufficiali superiori	»	266.650
Ufficiali generali	»	292.260

TABELLA *L*

TRATTAMENTO A TITOLO DI RIVERSIBILITÀ DOVUTO ALLE VEDOVE ED ORFANI DEGLI INVALIDI DALLA 2ª alla 8ª CATEGORIA, DECEDUTI PER CAUSA DIVERSA DALLA INFERMITÀ PENSIONATA

Categoria di pensione	Vedove di sottufficiali e truppa	Vedove di ufficiali inferiori	Vedove di ufficiali superiori	Vedove di ufficiali generali
2ª categoria	648.000	745.200	819.720	901.692
3ª »	576.000	662.400	728.640	801.504
4ª »	504.000	579.600	637.560	701.316
5ª »	432.000	496.800	546.480	601.123
6ª »	360.000	414.000	455.400	500.940
7ª »	288.000	331.200	364.320	400.752
8ª »	216.000	248. 400	273.240	300.564

DISEGNO DI LEGGE (n. 574)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VETTORI E SALVATERRA

Adeguamento giuridico-normativo dei trattamenti pensionistici di guerra

Art. 1.

Il trattamento economico globale goduto dall'invalido o mutilato di guerra rappresenta il risarcimento del danno fisico subìto dal militare o civile in conseguenza della guerra.

Art. 2.

(*Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici al costo della vita*)

L'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, numero 585, è sostituito dal seguente:

« La pensione di guerra di cui alla vigente tabella *C* e gli assegni accessori (assegno complementare, assegno di superinvalidità, assegni di cumulo, assegno speciale annuo, indennità di assistenza e di accompagnamento) sono ogni anno adeguati al costo della vita, secondo l'indice calcolato ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ».

Art. 3.

(*Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di guerra*)

La pensione di guerra e gli assegni accessori di cui al precedente articolo, sono agganciati automaticamente al livello degli stipendi degli ufficiali inferiori dell'Esercito italiano, in modo che ad ogni aumento di tali stipendi corrisponda un aumento del trattamento pensionistico di guerra complessivo nella stessa percentuale e con la stessa decorrenza.

Art. 4.

(*Trattamento speciale per orfani e coniugi degli invalidi di prima categoria*)

L'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Al coniuge superstite e agli orfani dei mutilati e invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è dovuto, dal momento del decesso del pensionato per qualsiasi causa avvenuto, un trattamento complessivo pari a quello goduto dal dante causa, esclusa la sola indennità di assistenza e di accompagnamento, per la durata di tre anni.

Dopo il suddetto termine compete agli aventi diritto una pensione di riversibilità in misura pari al 60 per cento del trattamento di cui al comma precedente, fermo restando il diritto all'adeguamento al costo della vita secondo le modalità di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

La pensione di riversibilità, nella misura di cui al comma precedente, è dovuta anche al coniuge superstite e agli orfani degli invalidi di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, deceduti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

In caso di coesistenza di prole si applica l'articolo 49.

Il trattamento speciale di cui al primo comma viene concesso in via di urgenza con provvedimento del competente direttore provinciale del Tesoro, su presentazione della domanda da parte dell'avente diritto corredata dalla documentazione di rito. Il coniuge superstite e gli orfani degli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, vengono assimilati a tutti gli effetti al coniuge superstite e agli orfani di cui agli articoli 49, 50, 51 e 52 della presente legge ».

Art. 5.

I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti dal 1° gennaio 1977.

Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene coperto con le economie conseguenti alla riduzione delle partite di pensioni di guerra che si sono realizzate e mediante imputazione allo stanziamento iscritto nel capitolo 6171 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1976 riguardante le pensioni di guerra.

DISEGNO DI LEGGE (n. 614)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FINESSI ED ALTRI

Adeguamento economico-giuridico dei trattamenti pensionistici di guerra

Art. 1.

(*Pensione vitalizia e assegno rinnovabile*)

Le tabelle *A* e *B* annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

L'assegno complementare di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, successivamente aumentato, è soppresso.

Art. 2.

(*Grandi invalidi di guerra*)

La tabella *E* annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituita dalla corrispondente tabella allegata alla presente legge.

I mutilati ed invalidi ascritti ad una delle lettere della tabella *E* od alla prima categoria hanno la qualifica di grandi invalidi di guerra.

Ai soggetti indicati nel secondo comma del presente articolo è attribuito il trattamento economico base costituito dalla pensione prevista per la prima categoria e dall'assegno omnicomprensivo di cui al successivo articolo 4.

Art. 3.

(*Accompagnatore militare*)

L'articolo 3 della legge 1° marzo 1975, n. 45, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di accompagnamento e di assistenza è soppressa.

I grandi invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni od infermità contemplate dalle lettere A, A-*bis*, numeri 1, 2, secondo comma, e 3; B, nn. 1, 3 e 4; C; D; E, nn. 1 e 3, della tabella *E* allegata alla presente legge, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare ».

Art. 4.

(*Assegno omnicomprensivo*)

Gli assegni speciali annui previsti dall'articolo 1 della legge 18 ottobre 1969, n. 751, dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e dall'articolo 2 della legge 1° marzo 1975, n. 45, sono soppressi.

Ai grandi invalidi di guerra è dovuto un assegno omnicomprensivo, riversibile, nelle seguenti misure mensili:

Tabella	*E* -	Lettera	*A* . . .	L.	405.000
»	»	»	*A-bis* . .	»	384.750
»	»	»	*B* . . .	»	364.500
»	»	»	*C* . . .	»	324.000
»	»	»	*D* . . .	»	283.500
»	»	»	*E* . . .	»	243.000
»	»	»	*F* . . .	»	202.500
»	»	»	*G* . . .	»	162.000
»	»	»	*H* . . .	»	121.500
1ª categoria				»	40.500

Art. 5.

(*Assegni di cumulo*)

La tabella *F* annessa alla legge 1° marzo 1975, n. 45, è sostituita dalla corrispondente tabella allegata alla presente legge.

Art. 6.

(*Trattamento complessivo per coesistenza di più infermità*)

L'articolo 18 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di coesistenza di due o più infermità singolarmente ascrivibili ad una delle categorie inferiori alla prima di cui alla allegata tabella *A*, il complesso di esse è ascritto alla categoria risultante dalla somma delle percentuali di riduzione di capacità lavorativa generica indotta da ciascuna infermità, ed indennizzato con il corrispondente trattamento pensionistico, valutandosi secondo il sottoindicato parametro la riduzione

inabilitante afferente ad ogni singola entità nosologica:

ottava categoria:	30 per cento;
settima categoria:	40 per cento;
sesta categoria:	50 per cento;
quinta categoria:	60 per cento;
quarta categoria:	70 per cento;
terza categoria:	80 per cento;
seconda categoria:	90 per cento.

Qualora, operatasi la valutazione con il metodo di cui sopra, si raggiunga una percentuale compresa tra il 100 per cento ed il 120 per cento, il complesso morboso va ascritto alla prima categoria.

Ove il computo delle percentuali indotte dalle infermità coesistenti superi il limite indicato al precedente comma, i complessi sono ascritti e risarciti come segue:

130 per cento: prima categoria + cumulo di ottava categoria;

140 per cento: prima categoria + cumulo di settima categoria;

dal 150 per cento: prima categoria + assegno omnicomprensivo di cui alla tabella *E*, lettera corrispondente, con approssimazione per difetto nel caso di non perfetta coincidenza, al trattamento economico risultante dalla somma dei singoli addendi relativi alle infermità coesistenti ».

La tabella *F*-1 allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è soppressa.

Art. 7.

(*Assegno di cura*)

L'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Agli invalidi per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, ascritta a categoria inferiore alla prima, è concesso un assegno di cura nella misura di annue lire 192.000, se trattasi di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue lire 96.000, se l'infermità stessa sia ascrivibile ad una delle categorie dalla sesta all'ottava dell'allegata tabella *A* ».

Art. 8.

(*Assegno di previdenza*)

L'assegno di previdenza di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aumentato a lire 300.000 annue. La relativa concessione è subordinata al possesso di un reddito dei richiedenti, accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, non superiore a due milioni annui.

Art. 9.

(*Trattamento di incollocabilità*)

L'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, modificato dall'articolo 16 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituito dal seguente:

« I mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria dalla seconda all'ottava, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità propria e dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che risultino incollocati, vengono ascritti alla tabella *E*, lettera H, allegata alla presente legge, e fruiscono del relativo trattamento pensionistico.

L'incollocabilità è riconosciuta per i periodi di tempo e con le modalità stabilite dagli articoli 13 e 14 della legge 18 marzo 1968, n. 313, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, la cui composizione viene integrata, per l'esame dei casi di cui al precedente comma, con un ufficiale medico componente della commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal presidente della stessa e da un medico fiduciario designato dall'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra. Il giudizio emesso dal predetto collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilità.

Qualora il collegio si pronunci per l'incollocabilità, la direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra trasmette gli atti al direttore generale delle pensioni di guerra, il quale, accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferimento alla infermità che ha dato luogo alla liquidazione della pensione od assegno di guerra, provvede formalmente per la concessione del trattamento di cui al primo comma.

Il trattamento di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nè con l'assegno di incollocamento di cui all'articolo 22 della legge stessa, nè con l'indennità di disoccupazione.

La somma dei vari periodi per i quali è concesso il trattamento rinnovabile non può eccedere i quattro anni, al termine dei quali esso deve essere conferito a vita, ovvero soppresso, salvo riammissione a seguito di nuova domanda di parte.

Al trattamento di incollocabilità hanno diritto anche i pensionati che, per una delle infermità che hanno dato luogo alla complessiva classifica di prima categoria, vengano riconosciuti incollocabili ai sensi del presente articolo. In questi casi, le infermità che non producono gli effetti di cui al primo comma si aggiungono al trattamento di incollocabilità a titolo di assegno per cumulo, nella misura corrispondente alla tabella *F* allegata alla presente legge ».

Art. 10.

(*Assegno di incollocamento*)

L'assegno di incollocamento di cui all'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato a lire 300.000 annue.

Il limite di reddito pensionistico derivante dal godimento di un trattamento normale di quiescenza o da una pensione privilegiata ordinaria, stabilito dal terzo comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato a lire due milioni annui accertati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Art. 11.

(*Indennità speciale annua*)

Il primo e secondo comma dell'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e l'articolo 11 della legge 28 luglio 1971, n. 585, sono sostituiti dal seguente:

« Ai grandi invalidi di guerra ed ai mutilati ed invalidi ascritti dalla seconda alla ottava categoria della tabella *A*, alle vedove dei grandi invalidi di guerra, nonchè alle vedove degli invalidi dalla seconda alla ottava categoria fruenti del trattamento di riversibilità, è corrisposta d'ufficio, unitamente al rateo della pensione del mese di dicembre, una indennità speciale annua pari ad una mensilità del complessivo trattamento pensionistico in godimento. L'indennità medesima è frazionabile per dodicesimi ».

Art. 12.

(*Indennità integrativa per cure*)

Ai grandi invalidi di guerra spetta una indennità integrativa annua, non riversibile, pari ad una mensilità del complessivo trattamento pensionistico in godimento, al fine di poter provvedere alle cure climatiche, balneotermali, idropiniche e salsoiodiche. L'indennità non spetta allorchè l'invalido sia impossibilitato ad eseguire le cure in quanto ricoverato in frenocomio od altro nosocomio.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta d'ufficio dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, unitamente al rateo della pensione del mese di giugno di ciascun anno.

Art. 13.

(*Trattamento speciale per le vedove e i figli dei grandi invalidi di guerra*)

L'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Alla vedova del grande invalido di guerra spetta la pensione speciale nella misura

pari al sessanta per cento del trattamento pensionistico omnicomprensivo fruito dal marito, qualunque sia la causa del decesso di questi. In caso di coesistenza di prole, si applica l'articolo 49.

L'aumento per ciascun orfano è corrisposto nella misura di lire 144.000 annue.

Il suddetto trattamento speciale viene concesso in via d'urgenza con provvedimento del competente direttore provinciale del tesoro, su presentazione della relativa domanda da parte dell'avente diritto, corredata della documentazione di rito.

Ai figli minorenni del grande invalido di guerra o, se maggiorenni, purchè riconosciuti totalmente inabili a qualsiasi proficuo lavoro, qualora siano altresì orfani di madre o questa abbia perduto il diritto alla attribuzione od al godimento del trattamento vedovile di guerra, spetta la pensione speciale nella misura del trenta per cento del trattamento pensionistico omnicomprensivo fruito dal padre. Per ogni figlio oltre il primo è attribuita una maggiorazione pari al dieci per cento, fino a raggiungere, nel massimo, il sessanta per cento dell'anzidetto trattamento omnicomprensivo. In tali casi, la pensione speciale complessivamente spettante è attribuita *pro-quota* agli aventi diritto, secondo le modalità menzionate al secondo comma del presente articolo.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al vedovo ed agli orfani della donna morta per causa di servizio di guerra o per fatti contemplati negli articoli 9 e 10 ».

Art. 14.

(*Trattamento a titolo di riversibilità dovuto alle vedove ed agli orfani degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria deceduti per cause diverse dalle infermità pensionate*)

Il terzo comma dell'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui con la vedova coesistano orfani minorenni, il trattamento di cui al presente articolo è aumentato di lire 72.000 annue per ogni orfano minore ».

Art. 15.

(*Assegno di previdenza alle vedove ed agli orfani degli invalidi ascritti dalla seconda all'ottava categoria*)

L'assegno di previdenza di cui all'articolo 60 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aumentato a lire 182.000 annue.

Art. 16.

(*Regole di applicazione delle tabelle delle invalidità*)

Le « Avvertenze alle tabelle *A* e *B* » annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono sostituite dalle « Regole di applicazione per le tabelle *A, B, E* » allegate alla presente legge ed hanno efficacia normativa vincolante.

Art. 17.

(*Revisione per aggravamento o rivalutazione*)

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali sia stata concessa pensione od assegno rinnovabile od indennità una volta tanto, o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perchè le infermità vennero considerate non classificabili, il mutilato od invalido può chiedere la revisione della sua posizione ogni qualvolta ritenga di aver diritto ad una migliore classificazione. Dopo la terza domanda esauritasi con esito sempre negativo, l'istanza è ammessa soltanto se sia corredata da un certificato rilasciato dagli enti ospedalieri previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, oppure dagli uffici sanitari dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, comprovante il dedotto ag-

gravamento od il titolo a rivalutazione, con riguardo alle tabelle *A, B, E, F* ed alle regole di applicazione per le tabelle delle invalidità allegate alla presente legge ».

Art. 18.

(*Irrilevanza dei redditi pensionistici*)

All'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aggiunto il seguente comma:

« Il trattamento pensionistico di guerra, inoltre, non è valutabile quale reddito ai fini della concessione della pensione sociale, prevista dal primo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

Art. 19.

(*Termine per le constatazioni sanitarie*)

Il terzo comma dell'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Nei confronti degli ex partigiani, degli ex prigionieri di guerra, degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose od ideologiche, la constatazione sanitaria delle ferite, lesioni o infermità, che si assumano conseguenti alla partecipazione alla lotta partigiana od al sofferto stato di cattività, è validamente eseguita in qualunque momento ».

Art. 20.

(*Competenza della Corte dei conti: sezioni speciali*)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 1° gennaio 1980, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, al fine di adeguare gli organici del personale della Corte dei conti alle effettive esigenze funzionali del contenzioso pensionistico.

Art. 21.

(*Qualifica di orfani e vedove di guerra ai figli ed alle mogli di grandi invalidi*)

L'articolo 7 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituito dal seguente:

« I figli e le mogli dei grandi invalidi di guerra sono considerati rispettivamente orfani e vedove di guerra a tutti gli effetti, indipendentemente, per i primi, dalla data del loro concepimento e dall'accertamento di condizioni soggettive relative al genitore od al marito pensionato, ed hanno diritto a tutte le provvidenze legislative derivanti dalla qualifica di orfano di guerra o di vedova di guerra, nonchè ai benefici previsti per le categorie equiparate agli ex combattenti ».

Art. 22.

(*Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici*)

L'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è abrogato e l'indennità integrativa speciale, istituita con detto articolo, è soppressa.

Le pensioni e gli assegni omnicomprensivi ed accessori previsti dalla presente legge, ivi compresi i trattamenti economici a titolo di riversibilità, sono aumentati — con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno — in misura pari all'aumento percentuale dell'indice di variazione della retribuzione media dei lavoratori dell'industria.

Ai fini previsti dal secondo comma, la variazione dell'indice della retribuzione media dei lavoratori dell'industria è determinata — in analogia al disposto dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni — confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni, con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo avente quale termine finale la data del 1° luglio 1978.

La perequazione automatica dei trattamenti economici stabiliti dalle vigenti disposizioni normative non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma del presente articolo risulti inferiore al due per cento. In tal caso, nell'anno successivo, si provvederà alla perequazione indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice di variazione delle retribuzioni.

La variazione percentuale di aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 23.

(*Salvaguardia dei diritti quesiti*)

Resta salvo il diritto alla pensione ed agli assegni, a termini delle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quando tale diritto derivi dal fatto avvenuto prima della data medesima.

Art. 24.

(*Decorrenza dei nuovi benefici*)

Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni e tutti gli altri benefici previsti dalla presente legge, ivi compresi quelli derivanti dalle più favorevoli ascrizioni delle invalidità e dei complessi di infermità alle tabelle *A, B, E, F,* vengono applicati d'ufficio a decorrere dal 1° gennaio 1978.

L'indennità speciale annua, di cui all'articolo 11 della presente legge, è corrisposta per la prima volta agli aventi diritto con il rateo della pensione del mese di gennaio 1978.

L'indennità integrativa per cure, istituita con l'articolo 12 della presente legge, viene corrisposta per la prima volta unitamente al rateo della pensione del mese di giugno 1978.

La perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, prevista dall'articolo 22, decorre dal 1° gennaio 1978.

Art. 25.

(*Onere di bilancio e copertura finanziaria*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 miliardi, per l'esercizio 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA *A*

LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO RINNOVABILE

PRIMA CATEGORIA.

1. — La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

2. — La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.

3. — La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.

4. — La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

5. — La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

6. — La perdita totale di una mano e di due piedi.

7. — La perdita totale di una mano e di un piede.

8. — La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita ad alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

9. — La disarticolazione del braccio o la amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.

10. — L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.

11. — La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.

12. — La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione di cosce).

13. — La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.

14. — La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.

15. — La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.

16. — La perdita totale di sei dita delle mani compresi anche i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.

17. — La perdita totale di ambo i piedi.

18. — Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni della faccia e della bocca, tali da determinare ostacolo alla masticazione e alla deglutizione da costringere a speciale alimentazione.

19. — La anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.

20. — L'immobilità completa e permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.

21. — Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.

22. — Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare.

23. — Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.

24. — Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.

25. — Tumori maligni a rapida evoluzione.

26. — La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

27. — Incontinenza delle feci permanente da lesione organica.

28. — Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.

29. — Esiti di nefrectomia con compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache).

30. — Castrazione ed evirazione.

31. — Tutte le alerazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività fisica.

32. — Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze permanenti di grado tale da portare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.

33. — Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica.

34. — Esito di laringectomia totale.

35. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

36. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

37. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbia prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotto tra 1/50 e 1/25 della normale (vedansi le « Regole di applicazione » delle tabelle *A*, *B* ed *E*).

38. — Cardiopatie con sintomi di scompenso.

39. — Le paralisi permanenti, sia di origine centrale che periferica, interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri della durata, si giudichino inguaribili.

40. — Riduzione del *visus* binoculare al disotto di 1/50.

41. — Sordità bilaterale, organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.

SECONDA CATEGORIA.

1. — Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.

2. — L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta ma permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.

3. — L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato la funzione di due o più arti.

4. — La perdita del braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.

5. — La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra mano.

6. — La perdita di una coscia a qualunque altezza.

7. — L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.

8. — L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.

9. — Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare, che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.

10. — Le lesioni permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.

11. — Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino permanente dissesto alla funzione respiratoria.

12. — Bronchite cronica diffusa, con enfisema e bronchiectasie e frequenti crisi asmatiche e cuore polmonare.

13. — Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando non debbono ascriversi alla prima categoria.

14. — Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.

15. — Stenosi esofagee di alto grado con deperimento organico.

16. — La perdita della lingua.

17. — Le lesioni o affezioni permanenti dell'apparato urinario.

18. — La perdita dei testicoli oppure la perdita pressochè totale del pene.

19. — Le lesioni e l'affezione del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri della prima categoria.

20. — L'epilessia con manifestazioni frequenti.

21. — Le lesioni da affezioni permanenti degli organi emopoietici.

22. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/12 ad 1/50 della normale.

TERZA CATEGORIA.

1. — La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita.

2. — La perdita totale di cinque dita fra le mani compresi i due pollici.

3. — La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.

4. — La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.

5. — La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.

6. — La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.

7. — L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

8. — L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.

9. — Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso permanente o di media gravità.

10. — Ipoacusia bilaterale con voce di conversazione udita *ad concham* senza affezione purulenta dell'orecchio medio.

11. — La perdita o i disturbi della favella.

12. — L'epilessia ammenochè per la frequenza delle sue manifestazioni non sia tale da ascriversi a categorie superiori.

13. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta ad 1/10.

14. — Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.

15. — L'anchilosi totale della spalla in posizione parallela all'asse del corpo o in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

QUARTA CATEGORIA.

1. — La perdita totale delle ultime quattro dita della mano o delle prime tre dita di essa.

2. — La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.

3. — La perdita totale di un pollice e dei due indici.

4. — La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

5. — La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.

6. — La perdita di una gamba al terzo inferiore.

7. — La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni che menomi notevolmente la funzione dell'arto.

8. — Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, eccetera) che ledano notevolmente la funzione di un arto.

9. — Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.

10. — Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.

11. — La tubercolosi polmonare allo stato di estesi esiti, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi, per la loro entità, non determinino dissesto alla funzione respiratoria.

12. — Psico-nevrosi (fobie persistenti).

13. — Le paralisi periferiche, che non raggiungano il grado di quelle contemplate nella seconda categoria, ma che comportino disturbi notevoli della zona innervata.

14. — Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.

15. — Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita *ad concham.*

16. — Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatomi, granulazioni).

17. — Diabete mellito.

18. — Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/25 a 1/12 della normale.

19. — Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da 1/12 a 1/4 della normale.

20. — Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.

21. — Riduzione della vista binoculare a 2/10.

QUINTA CATEGORIA.

1. — L'anchilosi totale del gomito in estensione completa o quasi.

2. — La perdita totale del pollice o dell'indice della mano.

3. — La perdita totale di ambo i pollici.

4. — La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita fra le mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.

5. — La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani, che non siano il pollice e l'altro indice.

6. — La perdita di due falangi di otto o sette dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.

7. — La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.

8. — La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.

9. — La perdita totale delle dita dei piedi o di nove o otto dita compresi gli alluci.

10. — Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura.

11. — Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazione a categoria superiore o inferiore.

12. — Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.

13. — L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.

14. — Gli aneurismi arteriosi od arterovenosi degli arti che ne ostacolino notevolmente la funzione.

15. — La nefrite e le nefrosi croniche.

16. — L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da permanenti complicazioni.

17. — Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 centimetri accertata con esame audiometrico. Otite media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).

18. — La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta *ad concham.*

19. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/12 ad 1/4 della normale.

20. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da 1/4 a meno di 2/3 della normale.

21. — La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.

22. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreparabili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

23. — Riduzione della vista binoculare a 3/10 ed 1/4 (due decimi e mezzo).

SESTA CATEGORIA.

1. — L'anchilosi totale del gomito in flessione completa o quasi.

2. — **La perdita totale di cinque dita fra le mani, che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.**

3. — La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di altre due dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

4. — La perdita totale del pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.

5. — La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani che non siano i pollici e l'altro indice.

6. — La perdita totale delle tre ultime dita della mano.

7. — La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.

8. — La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.

9. — L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.

10. — La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.

11. — La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.

12. — La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.

13. — Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata.

14. — Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da ascriversi a categoria superiore.

15. — Nefrectomia con integrità del rene superstite.

16. — Psico-nevrosi di media entità.

17. — Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.

18. — Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.

19. — La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 centimetri.

20. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 2/3 della normale.

21. — **Le alterazioni organiche ed irreparabili** della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

22. — Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.

23. — L'anchilosi completa dei piedi (tibiotarsica) senza deviazioni e senza notevole disturbo della deambulazione.

24. — Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti nonchè i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

25. — Esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionante.

26. — La perdita della vista di un occhio, avendo l'altro integro, al di sotto di 1/12 e fino al *visus* zero.

27. — La perdita della vista di un occhio ridotta a 2/3 e dell'altro a *visus* 1/12.

SETTIMA CATEGORIA.

1. — L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.

2. — La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici nè gli indici.

3. — La perdita totale dei due indici.

4. — La perdita totale del pollice.

5. — La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici e l'altro indice.

6. — La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra.

7. — La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.

8. — La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani compresa quella di un pollice.

9. — La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.

10. — La perdita totale da cinque a tre dita fra i piedi, che non siano gli alluci.

11. — La perdita totale di sette o sei dita fra i piedi, compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.

12. — La perdita totale di otto o sette dita fra i piedi, che non siano gli alluci.

13. — La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto o cinque dita dei piedi.

14. — Catarro bronchiale cronico.

15. — L'anchilosi in estensione del ginocchio.

16. — Gli esiti di empiema non tubercolare.

17. — Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tubercolotica.

18. — Nevrosi cardiaca grave e persistente.

19. — Esiti di resezione gastrica con neostoma ben funzionante.

20. — Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.

21. — Laparocele voluminoso.

22. — Gastroduodenite cronica.

23. — Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.

24. — Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.

25. — Isteronevrosi di media gravità.

26. — Perdita totale dei due padiglioni auricolari.

27. — La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.

28. — Esito di intervento di radicale (antroatticoctomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.

29. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riduca l'acutezza visiva da 2/10 ad 1/12 della normale.

OTTAVA CATEGORIA.

1. — Le cicatrici della faccia che costituiscano notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenochè, per la loro gravità, non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.

2. — Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente, che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.

3. — La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti dell'arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure, associata a parziale perdita dentaria.

4. — La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici nè gli indici.

5. — La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.

6. — La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice.

7. — La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.

8. — La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.

9. — La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.

10. — La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre otto o sei dita fra i piedi.

11. — La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.

12. — L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

13. — L'accorciamento non minore di 3 centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.

14. — Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.

15. — Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra-sistolia).

16. — Gastrite cronica.

17. — La perdita della falange ungueale dei due pollici.

18. — Esiti lievi di pleurite basale (parziale obliterazione del seno c.d.) quando persistano da tempo buone condizioni generali.

19. — Colite catarrale cronica.

20. — Emorroidi voluminose procidenti.

21. — Colecistite cronica ed esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.

22. — Albuminuria dosabile persistente; cistite cronica.

23. — Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.

24. — Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.

25. — Ernie viscerali non riducibili e non contenibili.

26. — Perdita totale di un padiglione auricolare.

27. — Sordità unilaterale assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.

28. — La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da

affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.

29. — Otite media purulenta cronica semplice.

30. — Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.

31. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva a 3, 4/10 della normale.

32. — Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

33. — Dacriocistite purulenta cronica.

34. — Congiuntiviti manifestamente croniche ribelli alle cure.

35. — Le cicatrici delle palpebre congiuntivali provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).

TABELLA *B*

LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO DIRITTO AD INDENNITÀ PER UNA VOLTA TANTO

1. — La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani.

2. — La perdita totale di uno degli indici accompagnata, o non, dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.

3. — La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice.

4. — La perdita delle due ultime falangi dei due indici.

5. — La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani.

6. — La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.

7. — La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita fra i piedi che non siano gli alluci.

8. — La perdita totale dei due alluci, accompagnata, o non, da quella della falange ungueale di due o di uno solo dello stesso o dell'altro piede.

9. — La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.

10. — La perdita totale della falange ungueale di otto, o sette dita fra i due piedi, che non siano gli alluci.

11. — Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.

12. — La distonia spastica diffusa del colon.

13. — Ernie viscerali riducibili e contenibili.

14. — La perdita di uno dei testicoli.

15. — Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.

16. — Riduzione dell'udito unilaterale da 50 centimetri a metri 1.

17. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare fra 8 e 6/10 della normale.

TABELLA *E*

GRANDI INVALIDI

A)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilatelare assoluta e permanente quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (anche se non dello stesso lato, fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordita bilaterale assoluta e permanente.

2. — Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

A-bis)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2. — Alterazioni delle facoltà mentali al punto da rendere l'individuo, oltrechè incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati.

   In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno omnicomprensivo previsto per la lettera *A*-bis sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.

3. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto vescicali).

B)

1. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2. — Tubercolosi o altre infermità al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

3. — La perdita delle due mani o di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.

4. — La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

C)

1. — Perdita di un arto superiore o di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

D)

1. — Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

2. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

E)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

2. — Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

3. — Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

5. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale in soggetti dimessi dagli ospedali psichiatrici o dagli istituti assimilati a sensi dell'articolo 66 del regolamento sui manicomi, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615.

F)

1. — Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

6. — Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

8. — Tubercolosi o altre infermità che da sole o nel complesso determinino una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

G)

1. — Perdita di due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2. — La disarticolazione di un'anca.

3. — Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie, eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4. — Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

5. — La disarticolazione del braccio o la amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.

6. — Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca tali da determinare ostacolo alla masticazione ed alla deglutizione, da costringere a speciale alimentazione.

7. — Tumori maligni a rapida evoluzione.

8. — L'ano preternaturale e la fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura con dischimia.

H)

1. — L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo protesizzabile, ma con artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superiore.

2. — L'anchilosi rettilinea dell'anca unita ad alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

3. — L'amputazione pararticolare prossima dell'omero con ipotrofia del cingolo scapolo-omerale e dei muscoli satelliti alla respirazione toracica.

4. — Cardiopatie organiche in istato di permanente scompenso o con permanente insufficienza coronaria ecg. accertata.

5. — Castrazione o evirazione.

6. — Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

7. — Invalidi dichiarati incollocabili perchè di pregiudizio alla salute dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

TABELLA *F*

CUMULI DI INVALIDITA'

DESCRIZIONE DEL CUMULO	Importo annuo
a) per due superinvalidità contemplate nelle lettere *A*, *A-bis* e *B*	6.000.000
b) per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere *A* e *A-bis*, e l'altra contemplata nelle lettere *C*, *D*, *E*	4.800.000
c) per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera *B* e l'altra contemplata nelle lettere *C*, *D*, *E*	3.840.000
d) per due altre superinvalidità contemplate nella tabella *E*	2.400.000
per una seconda infermità della 1ª categoria	2.040.000
per una seconda infermità della 2ª categoria	1.800.000
per una seconda infermità della 3ª categoria	1.620.000
per una seconda infermità della 4ª categoria	1.440.000
per una seconda infermità della 5ª categoria	1.200.000
per una seconda infermità della 6ª categoria	1.020.000
per una seconda infermità della 7ª categoria	840.000
per una seconda infermità della 8ª categoria	600.000

REGOLE DI APPLICAZIONE PER LE TABELLE *A, B, E*

a) Il criterio di equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, va esteso a tutte le invalidità contemplate dalla tabella *E*.

Con l'espressione « assoluta, totale, completa », applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella *A* nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata, proporzionalmente all'entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti sopraddette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

c) Nella valutazione del danno anatomo-funzionale effettivo a carico di organi di complessa e delicatissima struttura fisio-biologica (cuore e sistema vascolare periferico; apparato digerente e glandole annesse) le commissioni mediche per le pensioni di guerra di cui all'articolo 93 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dovranno sempre praticare la prova da sforzo, o da carico, per stabilire il vero potenziale energetico residuato alla infermità di guerra, e cioè l'effettivo patrimonio lavorativo dell'invalido di fronte al lavoro generico, nonchè per tenerne conto nell'adeguato risarcimento economico.

Ciò è diretto ad evitare la formulazione di un giudizio diagnostico, e quindi di classifica, basato su elementi dedotti dall'individuo a riposo, giudizio che sarebbe da ritenersi errato perchè non potrebbe che condurre ad una soltanto parziale rilevazione dell'inabilità lavorativa contratta dal soggetto.

d) *Esami di oculistica.* — L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia nello stato di riposo, dall'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione della acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo particolare all'oftalmologia. Le frazioni di *visus* (acutezza visiva), indicate nel quadro delle valutazioni oculistiche, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale ottotipiche internazionali.

Con le tavole di questo tipo, determinandosi — come per lo più si suole — l'acutezza visiva (V.) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti chiare gradazioni decimali:

a 5 metri lettura della prima riga (quella dei caratteri più grandi: i caratteri che un soggetto normale percepisce a 50 metri. Cioè 5/50), V. = 1/10;

a 5 metri lettura della seconda riga, V. = 2/10;

a 5 metri lettura della terza riga V. = 3/10;

a 5 metri lettura della quarta riga, V. = 4/10;

a 5 metri lettura della quinta riga, V. = 5/10;

a 5 metri lettura della sesta riga, V. = 6/10;

a 5 metri lettura della settima riga, V. = 7/10;

a 5 metri lettura dell'ottava riga, V. = 8/10;

a 5 metri lettura della nona riga, V. = 9/10;

a 5 metri lettura della decima riga (i caratteri più piccoli che un soggetto normale riesce ancora a percepire a 5 metri: 5/5, cioè l'intero), V. = 10/10.

Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V. = 1/10), ossia quando a cinque metri non vengono più distinte neppure le lettere o i segni di maggiore dimensione, che un occhio normale vede a 50 metri, occorrerà fare avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) ossia a 4, 3, 2, a un metro da esso, calcolando il *Visus* mediante frazioni che avranno per denominatore sempre 50 e per numeratore le cifre 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza — non più costante, ma variabile — a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale. Se, per esempio, il soggetto in esame distingue a solo un metro le lettere o i segni che un occhio normale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva sarà ridotta a 1/50: ossia V. = 1/50 (di questa seriedi frazioni, comunque, interessa soltanto il rilievo di 2/50, l'equivalente di 1/25. Delle due frazioni inferiori (1/60 ed 1/100) indicate nella tabella delle superinvalidità (alla tabella E) il valore di 1/60 trova il suo fondamento — in modo analogico ad 1/50 — nelle scale ottotipiche costruite per lettura a distanza di 6 metri, essendo quella frazione rappresentativa, a sua volta, di visione ad un metro di quanto il soggetto normale può vedere a 60 metri: un semplicissimo accorgimento tecnico di conguaglio (avvicinando l'occhio cioè ad 83 centimetri circa dall'ottotipo) consentirà tuttavia di saggiare la lettura di 1/60 anche per gli ottotipi internazionali costruiti per la distanza di metri 5. Con gli stessi ottotipi, inoltre, si potrà saggiare altrettanto facilmente il rilievo di frazione 1/100 avvicinando stavolta l'occhio a 50 centimetri dalla tabella internazionale (ovviamente metà distanza di quella per *Visus* 1/50, valore di cui per reciprocanza 1/100 rappresenta la metà; come lo è infatti 0,50/50).

Al di sotto di 1/100 l'acutezza visiva si suol determinare col conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V. = alla conta delle dita a 50, 40, 30, 20 e 10 centimetri).

Ad un grado ancora inferiore il *Visus* è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano.

Per cecità assoluta si deve intendere la abolizione totale del senso della forma (*Visus stricto sensu*); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga — in tutto o in parte — la sola sensibilità luminosa.

Nell'afachia bilaterale e nell'afachia unilaterale, quando l'altro occhio è cieco, deve essere considerato il *Visus* corretto, mentre nell'afachia unilaterale con l'altro occhio in buone condizione la correzione non è tollerata e pertanto deve essere considerato il *Visus* non corretto.

e) Nei casi di cecità bilaterale, assoluta e permanente, occorre valutare, ai fini pensionistici, le conseguenze derivanti dalla caratteristica posizione (volontaria e compensatrice delle possibilità sensoriali del soggetto) del capo di atteggiamento rigido sul collo, la cui persistenza induce danni alle più delicate strutture del settore cefalo-cervicale.

f) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari eccertamenti di fenomeni spontanei e da stimolazione atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico.

g) Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte l'organo superstite.

Col termine « organo » deve intendersi una pluralità di elementi anatomici, anche se strutturalmente diversi, tale da configurare un complesso unitario, e ciò perchè tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio: l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).

Col termine « organi pari » va inteso un insieme di due suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisiopatologico (ad esempio: l'apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).

Con la dizione di « perdita parziale » dell'organo superstite (« ...venga perdere... in parte l'organo superstite ») si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale, dell'organo medesimo.

Si precisa inoltre che la statica e la dinamica locomotoria — ed ogni conseguente attività dei quattro arti nella vita di relazione — deve essere vista nel quadro embrio-genetico e fisiologico, considerati i due emisomati destro e sinistro, i quali sono legati da co-funzionalità anatomo-fisiologica, sì da ritenere applicabili, nelle lesioni susseguentisi nel tempo di un arto superiore e di uno inferiore, il disposto di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

h) Quando nelle tabelle *A* ed *E* non sia già specificatamente prevista — per i monconi degli arti superiori o inferiori — una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria o lettera di superinvalidità immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.

Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica più favorevole sopra prevista.

La certezza clinica ormai convalidata da molti anni di attività medico-legale ha dimostrato che la infermità di base — quando investe, come eco patologia, apparti co-funzionali bio-fisiologicamente legati nel supremo interesse di tutelare l'equilibrio omeostatico e psico-fisico — costituisce una realtà patologica di cui non si può disattendere la correlazione genetica. Ne consegue che è indispensabile provvedere alla valutazione, ai fini della relativa classificazione a categoria di pensione, di tutte quelle infermità conseguenti e collaterali, anche se tardivamente evidenziate dal lato simiologico-clinico.

1) Allorchè la grave alterazione mentale di cui alla tabella *E* annessa alla presente legge, abbia determinato l'interdizione con sentenza del competente tribunale, al malato mentale deve essere attribuito il trattamento economico complessivo previsto per coloro che siano ascritti alla lettera A-*bis* n. 2, secondo comma, della suindicata tabella *E*.

DISEGNO DI LEGGE (n. 717)

D'INIZIATIVA DEL SENATORE TANGA

Adeguamento della misura delle pensioni di guerra

Art. 1.

Gli importi delle pensioni di guerra di cui alle tabelle *C, E, F, G, I, M, O, S, T* allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono aumentati del 40 per cento.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro provvederà a predisporre con proprio decreto le tabelle applicative entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.